



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DONATORI DI VOCE

ART. 1 – Denominazione e sede

1. È costituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Organizzazione di Volontariato "Associazione Donatori di Voce di Genova", di seguito denominato "A.DO.V.Genova"
2. L'Ente, di seguito detto "Organizzazione", potrà utilizzare l'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, in quanto già iscritta all'apposito Registro della Regione Liguria.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Organizzazione, potrà inserire oltre all'acronimo "ODV" o alla locuzione "Organizzazione di Volontariato", anche l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di ne potrà fare uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'organizzazione ha sede legale nel comune di GENOVA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa. L'associazione è apolitica e apartitica. La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 – SCOPI E FINALITÀ

1. L'associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale mediante l'esercizio, in via

A.DO.V. Associazione Donatori di voce - Genova ODV

Tel.: 331 8615 181 e-mail: adovgenova@gmail.com sito internet: adovgenova.com

esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017, con particolare riguardo alle attività di cui ai commi:

- Comma d) attività di educazione, istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, a favore di persone non vedenti, ipovedenti, dislessici e persone, comunque impossibilitate a leggere o con difficoltà di lettura;
- Comma i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, con particolare riguardo alla promozione della lettura ed alla fruizione della letteratura e della narrativa; svolgendo, attraverso l'apporto dei propri soci, lettura e registrazione di testi di vario genere, a favore di non vedenti, ipovedenti, dislessici e persone, comunque, impossibilitate a leggere o con difficoltà di lettura;
- Comma l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, con particolare riguardo al sostegno alle scuole ed alle famiglie, nell'ambito dei Disturbi Specifici all'Apprendimento, o dei Disturbi visivi, favorendo la diffusione di una cultura dell'accessibilità ed alla concreta rimozione delle difficoltà che non consentono un facile accesso alla cultura attraverso la lettura;
- Comma w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

2. In particolare, l'Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi sopra indicati, intende:

- Promuovere il "Servizio Voce" in tutti i campi e settori.
- Svolgere, attraverso l'apporto dei propri soci, lettura e registrazione di testi di vario genere, a favore di non vedenti, ipovedenti, dislessici e persone, comunque, impossibilitate a leggere o con difficoltà di lettura, promuovendo in tale modo il diritto di accesso alla lettura in tutti i campi e settori, e in particolare il diritto all'accesso alla narrativa, da parte di tutti i ragazzi, nell'età della loro formazione e del loro sviluppo come persone.
- Per contribuire al conseguimento dei fini sociali, l'Associazione può editare una rivista periodica
- sviluppare strumenti e metodi compensativi alla difficoltà di lettura, e realizzare testi ad alta leggibilità supportati dalla lettura espressiva ad alta voce, fruibili in modo esclusivo e gratuito dalle persone con difficoltà di lettura, anche tramite l'accesso ad una biblioteca on line di testi accessibili di narrativa per ragazzi dislessici ed ipovedenti realizzata a questo esclusivo scopo;
- 3. Promuovere, organizzare, e realizzare ogni iniziativa di prevenzione, sensibilizzazione, assistenza e formazione in conformità ai fini istituzionali.
- 4. Al fine di svolgere le proprie attività, rivolte prevalentemente in favore di terzi, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri volontari, e delle persone aderenti agli enti associati.
- 5. Nei limiti necessari a qualificare e specializzare l'attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
- 6. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'associazione potrà operare in regime di convenzione.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali.

ART. 4 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, previo versamento della quota di ingresso. L'organo di amministrazione delibera in merito nella prima seduta utile. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è formalmente comunicata nel più breve tempo possibile all'interessato, ed annotata entro un mese nel libro degli associati, e sul registro dei volontari. L'iscrizione decorre dalla data di deliberazione della ammissione.
3. Il legale rappresentante dell'organizzazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, ed all'organo di amministrazione. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'organo di amministrazione, che delibera in occasione della successiva convocazione.
4. Qualora la domanda di ammissione sia respinta, sarà restituita al richiedente la quota di ingresso versata all'atto della richiesta di adesione
5. Una volta accettata la domanda il socio sarà tenuto al versamento della prevista quota annuale.

6. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento all'atto dell'iscrizione e di quello relativo alla quota associativa annuale.
7. E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
8. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vite dell'associazione; l'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
9. Il numero dei soci è illimitato.

ART. 5 - Cessazione dell'appartenenza alla Associazione

1. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - a. dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - b. mancato versamento della quota associativa. entro i 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.;
 - c. Sopraggiunte impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - d. morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - e. esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;

- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Approvare il bilancio;
- Approvare il regolamento;
- Approvare eventuali modifiche statutarie;
- Approvare lo scioglimento dell'Associazione;
- Partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



ART.8 – PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - Beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
 - Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - Contributi dei soci;
 - Contributi di privati;
 - Contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - Contributi di Organismi Internazionali;
 - Donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio

- Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - Rendite di beni immobili e mobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - Ogni altro provento derivante da attività produttive, come definite dall'articolo 7 del codice del terzo settore, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.
3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 10 – ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE GRATUITÀ E DURATA

1. Organi dell'associazione sono:
 - L'Assemblea degli associati;
 - L'Organo di amministrazione (Il Consiglio Direttivo);

- Il Presidente.
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.



ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta, motivata, di almeno due membri del Consiglio Direttivo

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
6. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
7. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
8. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
10. I lavori assembleari possono svolgersi anche mediante sistemi di audio/video comunicazione che consentano l'intervento all'assemblea, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.





12. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
13. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 2. approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 4. delibera sull'esclusione degli associati;
 5. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 7. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'assemblea tra un minimo di tre a un massimo di sette componenti. Resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le

persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
8. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - a. elegge, al suo interno, il presidente e il vice presidente
 - b. amministra l'organizzazione;



- c. predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - d. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - e. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - f. decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - g. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - h. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Le riunioni del consiglio direttivo si potranno tenere anche in audio o video conferenza, purché sia possibile per il presidente individuare con certezza i partecipanti.



ART.13 – IL PRESIDENTE

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la

necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 - BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. I bilanci devono essere portati a conoscenza dei soci e depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
4. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'esercizio successivo quello cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione

in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

5. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



ART. 17 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



ART.21 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

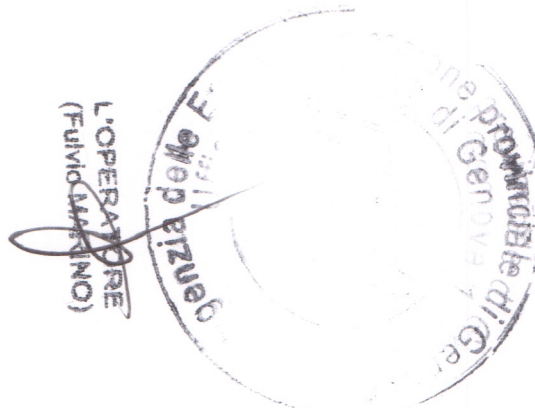
ART. 22 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Rocco Rocca

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
Registrazione **5 DIC. 2019** art. n° **7160** *Sanità*
Col pagamento F23/F24 di Euro **esente**



Firmato digitalmente da

Rocco Rocca

CROCCHETTI